
Il consolidamento dei risultati degli organismi partecipati dagli Enti locali


di Alessandro Manetti
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Sommario

- Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"
- La "holding" di partecipazioni
- Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza
- Il contributo al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"



Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

Perché è necessario iniziare a pensare in termini di "Gruppo Ente locale"?

- **miglioramento del processo decisionale** attraverso una visione unitaria di tutte le attività svolte direttamente o indirettamente dall'Ente
- **rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento economico-finanziario** complessivo dell'Ente
- verifica degli obiettivi del **Patto di Stabilità**
- rispetto delle limitazioni alla **spesa per il personale**
- l'art. 11 del **D.Lgs. 118/2011** prevede il consolidamento dei conti fra Enti e società partecipate

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

Una definizione di "bilancio consolidato"

Il bilancio consolidato è un **documento consuntivo** di esercizio che ha la finalità di rappresentare la **situazione economica, patrimoniale e finanziaria** del gruppo costituito dall'Ente locale e dalle società e dagli altri organismi da esso controllati.

Il bilancio consolidato viene elaborato dalla "capo-gruppo", cioè dall'Ente locale.

La redazione del bilancio consolidato diventerà obbligatoria dal 2014.

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009"

- i soggetti giuridici che costituiscono **"enti ed organismi strumentali"** ai fini del D.Lgs. 118/2011 verranno individuati con apposito decreto (art. 1 c. 4)
- **gli enti strumentali** di Regioni ed Enti locali che adottano la contabilità economico-patrimoniale **dovranno conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1** al D.Lgs. 118/2011 ed **ai principi del Codice civile** (art. 3 c. 3)

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

- Regioni ed Enti locali **devono allegare ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali**, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet (art. 10 c. 3)
- Regioni ed Enti locali **comunicano periodicamente**, e comunque in sede di rendicontazione, **l'elenco delle partecipazioni possedute ed il tipo di contabilità adottato** dalle partecipate stesse (art. 10 c. 4)

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

- Regioni ed Enti locali adottano **comuni schemi di bilancio** finanziari, economici e patrimoniali e **comuni schemi di bilancio consolidato** con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati (art. 11 c. 1)
- Regioni ed Enti locali approvano il **bilancio consolidato entro il 30/06** dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 18 c. 1)

2012 sperimentazione	2013 sperimentazione	2014 a regime!
-------------------------	-------------------------	-------------------



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pescara, 22 novembre 2011
Pagina 9



Studio
Commerciale
Manetti
Consulenza per gli enti pubblici e privati

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

**Quali sono le principali criticità da affrontare per il
consolidamento dei conti?**

- diversità dei sistemi contabili dei soggetti compresi nel gruppo
- diversità dei principi contabili adottati
- necessità di adottare almeno "piani dei conti" uniformi
- mancanza di un quadro normativo chiaro e stabile
- mancanza delle professionalità necessarie



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pescara, 22 novembre 2011
Pagina 10



Studio
Commerciale
Manetti
Consulenza per gli enti pubblici e privati

Il consolidamento dei conti del "gruppo Ente locale"

Quali sono i riferimenti che ci interessano?

- art. 18 comma 2-bis del D.L. 112/2008
- principio contabile n. 4 dell'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti locali
- il D.Lgs. 118/2011 ed i relativi allegati
- i decreti attuativi del D.Lgs. 118/2011 e le modifiche che si renderanno necessarie al termine del periodo di sperimentazione (2012-2013)

La "holding" di partecipazioni

La "holding" di partecipazioni


La **"holding di partecipazioni"** è una società di capitali di proprietà di un Ente locale alla quale vengono conferite le partecipazioni dallo stesso detenute in altre società.

Di fatto l'Ente locale costituisce una società alla quale conferisce le proprie partecipazioni in altre società. La holding ha come oggetto sociale quello di gestire tali partecipazioni e di erogare servizi a tutte le società del gruppo.

Il potere di affidare i servizi o attività alle società partecipate rimane in capo all'Ente locale.

L'utilizzo della holding per la gestione delle partecipazioni è un **modello di governance ritenuto adeguato dalla stessa Corte dei Conti** (Sezione Controllo Autonomie Locali, deliberaz. 13/2008), soprattutto per Enti locali di medio-grandi dimensioni.

La "holding" di partecipazioni



La "holding" di partecipazioni

La "holding di partecipazione" è considerata una **"società strumentale"** ed una **"società strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali"** dell'Ente locale che la detiene.

Non trova applicazione il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti di cui all'art. 13 c. 1 del Decreto Bersani per 2 motivi:

- il divieto non è assoluto (così come sancito dalla Corte Costituzionale, sentenza 1/8/2008, n. 326)
- lo stesso art. 13 prevede che le società che svolgono attività di intermediazione finanziaria prevista dal D.Lgs. 385/1993 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti (la previsione rimane valida anche dopo le recenti modifiche al TUB)

La "holding" di partecipazioni

I vantaggi del modello di governance delle società partecipate basate sulla holding

- accentramento del "controllo analogo"
- accentramento della gestione contabile
- accentramento della gestione finanziaria
- accentramento dei servizi legali
- accentramento degli appalti
- riduzione del numero degli amministratori
- superamento delle asimmetrie informative derivanti dalla diversità dei sistemi contabili (bilancio consolidato)
- consolidamento fiscale

La "holding" di partecipazioni

Nella prassi la holding svolge in genere attività di **assunzione di partecipazioni** e di **concessione di finanziamenti**, cioè attività rientranti nella più generale categoria delle **"attività di intermediazione finanziaria"** disciplinate dal D.Lgs. 385/93 (T.U.B.); in passato, la holding doveva iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

La holding è tenuta a redigere il **bilancio consolidato** del gruppo; pertanto, ha necessità di un "revisore legale dei conti" distinto dal Collegio Sindacale.

L'adozione del modello di governance basato sulla holding presuppone l'**adeguamento dello Statuto dell'Ente locale**, dello **Statuto delle società partecipate** e l'adozione di uno specifico **regolamento** per l'indirizzo ed il controllo della holding.

La "holding" di partecipazioni

L'applicazione della holding agli Enti di piccole dimensioni


Il divieto di detenere partecipazioni per i Comuni con meno di 30.000 abitanti previsto dall'art. 14 c. 32 del D.L. 78/2010 ha portato a sostenere l'applicazione del modello della holding, con partecipazione paritaria o determinata in proporzione alla popolazione, anche agli enti di piccole dimensioni.

E' necessario prevedere "diritti particolari" per ciascun socio in modo da disgiungere la percentuale di partecipazione dai diritti di voto.

La "holding" di partecipazioni

L'applicazione della holding agli Enti di piccole dimensioni


PRIMA



La "holding" di partecipazioni

L'applicazione della holding agli Enti di piccole dimensioni

DOPO



Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Principio di carattere generale

Coloro che operano prevalentemente con risorse pubbliche sono assoggettati alle regole della pubblica amministrazione a prescindere dalla forma giuridica che assumono.

Oggi le società partecipate dagli Enti locali hanno una regolamentazione specifica per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi:

- **art. 18 D.L. 112/2008**
- **art. 9 comma 29 del D.L. 78/2010**
- **art. 4 comma 17 del D.L. 138/2011**

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Art. 18 comma 1 D.L. 112/2008

- **le società che gestiscono SPL a totale partecipazione pubblica** hanno l'obbligo di adottare, con propri provvedimenti, i criteri e modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001 (concorsi pubblici)
- una disposizione analoga è contenuta nell'**art. 4 comma 17 del D.L. 138/2011** che prevede tale obbligo per **tutte le società a partecipazione pubblica che gestiscono SPL** (escluse le quotate). Vigè anche il divieto di reclutare personale ed affidare incarichi fino a quando non siano stati adottati i suddetti provvedimenti.



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pescara, 22 novembre 2011
Pagina 23

Studio
Commerciale
Manetti
Consulenza per gli enti pubblici e privati

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Art. 18 comma 2 D.L. 112/2008

- **altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo** (quindi, diverse da quelle che gestiscono SPL) hanno obbligo di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di **trasparenza, pubblicità ed imparzialità**



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pescara, 22 novembre 2011
Pagina 24

Studio
Commerciale
Manetti
Consulenza per gli enti pubblici e privati

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Art. 18 comma 2-bis D.L. 112/2008
(inserito dal D.L. 78/2009)

I divieti e le limitazioni alle "assunzioni del personale" previste per l'Ente locale controllante si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle:

- **società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di SPL senza gara**
- **società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale né commerciale**
- **svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (c.d. "società strumentali")**

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Art. 18 comma 2-bis D.L. 112/2008

Le predette società sono tenute ad **adeguare le proprie politiche di personale** alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di:

- **contenimento degli oneri contrattuali** e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria
- per le **consulenze**

Le limitazioni alla spesa per il personale si applicano a tutti i soggetti esterni all'Ente locale, variamente denominati, quindi anche alle **aziende speciali (Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Emilia-Romagna, parere del 26/01/2010)**.

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La prevalente dottrina e parte della giurisprudenza (*) hanno subordinato l'effettiva operatività delle limitazioni alle assunzioni del personale da parte delle società partecipate dagli Enti locali all'emanazione del **decreto interministeriale** previsto al comma 2-bis che doveva prevedere le **modalità** e la **modulistica** per l'assoggettamento di tali società al Patto di Stabilità.

Il decreto non è stato ancora emanato, nonostante il legislatore abbia previsto il termine del **30/09/2009**.

(*) Corte dei Conti - Sez. Reg. Controllo Piemonte, deliberazione 14/2010

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Quali sono i divieti e le limitazioni applicabili anche alle società partecipate?

- **Patto di Stabilità:** divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità nell'anno precedente da parte dell'Ente locale controllante (art. 76 c. 4 D.L. 112/2008)
- **Percentuale di incidenza:** dal 01/01/2011 divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo qualora l'**incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente sia pari o superiore al 40%**; se inferiore al 40% possono essere effettuate assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; se inferiore al 35% possono essere effettuate assunzioni per garantire il turn-over nell'esercizio di funzioni fondamentali (art. 76 c. 7 del D.L. 112/2008)

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Quali sono i divieti e le limitazioni applicabili anche alle società partecipate?

- **Blocco stipendi:** per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non può superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010 (art. 9 c.1 D.L. 78/2010)
- **Riduzione stipendi:** a decorrere dall'01/01/2011 e fino al 31/12/2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, superiori a € 90.000 annui lordi sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino ad € 150.000, nonché del 10% per la parte eccedente € 150.000. La riduzione non opera ai fini previdenziali ed il trattamento economico complessivo annuo non può scendere sotto € 90.000 (art. 9 c.2 D.L. 78/2010)

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Quali sono i divieti e le limitazioni applicabili anche alle società partecipate?

- **Incarichi dirigenziali:** fino al 31/12/2013 i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare, ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nei punti precedenti (art. 9 c.2 D.L. 78/2010)
- **Trattamento accessorio:** a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9 c.2-bis D.L. 78/2010)

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Quali sono i divieti e le limitazioni applicabili anche alle società partecipate?

- **Rinnovi contrattuali:** i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2%. Sono inefficaci le clausole difformi contenute in contratti già stipulati (art. 9 c. 4 D.L. 78/2010)
- **Progressioni:** le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per tali anni, solo ai fini giuridici (art. 9 c. 21 D.L. 78/2010)
- **Missioni e rimborsi:** non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero e non sono più riconosciuti al personale i rimborsi per l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto (art. 6 c. 12 D.L. 78/2010)

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Quali sono i divieti e le limitazioni applicabili anche alle società partecipate?

- **Consulenze:** a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. L'affidamento di incarichi in violazione di tale previsione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (art. 6 c. 7 D.L. 78/2010)

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

L'art. 20 c. 9 del D.L. 98/2011 ha stabilito che ai fini del calcolo della percentuale di incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente, devono essere prese in considerazione anche le spese sostenute dalle **società a partecipazione pubblica totale o di controllo** che:

- sono **titolari di affidamenti diretti di SPL senza gara**
- svolgono **funzioni di interesse generale**, aventi carattere non industriale né commerciale
- svolgono attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (c.d. "**società strumentali**")

Sono espressamente **escluse le società quotate**.

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

...a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile sono considerate controllate:

- le società di cui si dispone della **maggioranza dei diritti di voto** esercitabili nell'Assemblea ordinaria
- le società in cui si dispone di voti sufficienti per esercitare sulla stessa un'**influenza dominante** nell'Assemblea ordinaria
- le società nei confronti delle quali si esercita un'**influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali**

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

spesa per il personale
_____ x 100 < 40%

spesa corrente

Le difficoltà nel calcolare il rapporto sono determinate dal fatto che l'Ente locale e le sue società partecipate adottano **sistemi di rilevazione e principi contabili diversi**. Le società non sono obbligate ad adottare una contabilità di tipo finanziario (anche se il rendiconto finanziario è sempre stato raccomandato dalla dottrina).

Si incontrano difficoltà sia nel calcolo del **numeratore** che del **denominatore** del rapporto.

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

Difficoltà di calcolo del **numeratore** (spesa per il personale):

- **non si devono considerare solo le spese dell'intervento 1 (Corte dei Conti – Sez. Riunite, parere 27/2011)**, ma è necessario accedere ad una nozione più ampia di spesa per il personale (un elenco esaustivo è riportato nella **circolare ANCI del 18/11/2011**)
- è necessario fare riferimento agli **"impegni"** che si desumono dal rendiconto approvato
- per le società è necessario fare riferimento all'aggregato **B9 "Costi della produzione per il personale"** del bilancio d'esercizio (che comprende anche le quote del TFR)

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

Difficoltà di calcolo del **denominatore** (spesa corrente):

- nel bilancio d'esercizio delle società non troviamo il concetto di "**spesa corrente**"
- sussistono dubbi sull'inclusione fra le spese correnti degli **ammortamenti** e della **remunerazione del capitale** investito (da includere per coerenza con quanto fatto al numeratore)
- le spese delle società devono essere "**depurate**" di quelle correlate ai ricavi derivanti dai contratti di servizio o dalle convenzioni stipulate con l'Ente locale

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

$$\frac{\text{Spesa personale EELL} + \Sigma \text{Spesa personale società partecipate}}{\text{Spesa corrente EELL} + \Sigma (\text{Costi società} - \text{Spesa corrente EELL per società})} \times 100 < 40\%$$

Spesa corrente EELL + Σ (Costi società - Spesa corrente EELL per società)

$$\frac{\text{Spesa personale EELL} + \Sigma \text{Spesa personale società partecipate}}{\text{Spesa corrente EELL} + \Sigma [(1 - \text{ricavi società da EELL/ricavi società}) \times \text{costi società}]} \times 100 < 40\%$$

Spesa corrente EELL + $\Sigma [(1 - \text{ricavi società da EELL/ricavi società}) \times \text{costi società}]$

Le due formule portano a risultati uguali solo nel caso (scolastico) in cui ci sia perfetta coincidenza fra costi e ricavi. In tutti gli altri casi si ottengono risultati diversi, a riprova della necessità di avere **direttive uniformi** per tutti gli Enti.

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

- le incertezze sulle modalità di calcolo del rapporto si accentuano in presenza di **società partecipate da più Enti locali**, soprattutto se la società presta ai diversi soci dei servizi che non sono rapportati alla percentuale di partecipazione degli stessi al capitale della società
- anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 c. 9 del D.L. 98/2011, secondo l'orientamento prevalente delle diverse Sezioni Reg. della Corte dei Conti, la spesa per il personale sostenuta da ciascun Ente locale doveva tenere conto dei vari sistemi organizzativi nei quali si articolava l'amministrazione pubblica

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

La **Corte dei Conti – Sez. Reg. di Controllo della Toscana (parere (parere 208/2011))** ha tentato di fornire alcuni chiarimenti sulle problematiche applicative del calcolo dell'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente, arrivando a ragionamenti analoghi a quelli visti in precedenza.

La Sezione Regionale Toscana, tuttavia, prendendo atto della "delicatezza dell'argomento", **ha rimesso la questione alle Sezioni Riunite per uno specifico pronunciamento.**

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Art. 9 comma 29 del D.L. 78/2010

Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

Le modalità di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza

Art. 4 comma 17 del D.L. 138/2011

Tutte le società a partecipazione pubblica che gestiscono SPL (escluse le quotate) devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001.

Alle società **affidatarie dirette di SPL** continuano ad applicarsi i divieti e le limitazioni alle assunzioni previste per le amministrazioni controllanti (art. 18 c. 2-bis del D.L. 112/2008).

Fino a quando **le società a partecipazione pubblica che gestiscono SPL** non abbiano adottato i predetti provvedimenti, le stesse **non possono né reclutare personale, né conferire incarichi.**

Il contributo al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità

Il contributo al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità

Art. 18 c-2-bis D.L. 112/2008

Sono soggette al Patto di Stabilità le seguenti società:

- **a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti (senza gara) di servizi pubblici locali**
- **che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale**
- **“strumentali” a partecipazione pubblica locale totale o di controllo** (non aventi carattere industriale o commerciale)

Il contributo al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità

Entro il 30/9/2009 doveva essere emanato un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la definizione delle modalità applicative e della relativa modulistica.

Tale decreto non è stato ancora emanato; pertanto, non può farsi derivare dall'art. 18 comma 2-bis l'obbligo in capo agli Enti controllanti di valutare il rispetto del Patto di Stabilità attraverso un bilancio consolidato. Tali considerazioni valgono anche con riferimento al calcolo dell'indebitamento dell'Ente controllante (**Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Piemonte, deliberazione del 2/3/2010**).

Il contributo al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità

Art. 20 del D.L. 98/2011
c.d. "Manovra correttiva 2011"

- prevista la **nullità dei contratti di servizio** e degli altri atti posti in essere dalle Regioni e dagli Enti locali dopo il 6/7/2011 che si configurano **elusivi delle regole del Patto di stabilità** (art. 20 c. 10-11)
- previste **sanzioni pecuniarie per amministratori e responsabili del servizio economico-finanziario** degli Enti che, secondo la Corte dei Conti, conseguono gli obiettivi del Patto in modo artificioso (art. 20 c. 12)

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti

info@promopa.it

www.promopa.it

info@studiocommercialemanetti.it

www.studiocommercialemanetti.it